



DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2026, n. 25 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile” convertito in legge 27 aprile 2026, n. 59

NOTA SINTETICA

Premessa

Il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25- cd maltempo- reca interventi urgenti per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito i territori della Calabria, della Sardegna e della Sicilia.

Il provvedimento è stato approvato in via definitiva dal Senato il 22 aprile u.s. e la legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2026.

Di seguito una nota sintetica delle principali disposizioni di interesse per i Comuni, come modificate e integrate nel passaggio parlamentare.

✓ Misure urgenti per lo svolgimento delle attività di protezione civile (Art. 1)

La norma stanZIA **90 milioni di euro per l'anno 2026 e 25 milioni per l'anno 2027**, per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna. Tali risorse sono integrate di 50 milioni di euro, per l'anno 2027, a valere sul riparto delle risorse del c.d. fondo per la ricostruzione. **Complessivamente le risorse destinate ai territori citati sono pari a 165 milioni di euro nel biennio 2026-2027.**

✓ Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi e di pagamento di canoni di locazione finanziaria (Art. 2)

La norma, modificata nel corso dell'esame parlamentare, prevede **la sospensione, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026**, dei **termini dei versamenti tributari** in scadenza nel periodo intercorrente **tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026**, ad eccezione di quelli concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento

degli obblighi di versamento in materia di accise ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, in immobili danneggiati situati nei Comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio.

Nello stesso periodo sono sospesi, inoltre, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi assicurativi obbligatori** contro gli infortuni e le malattie professionali.

I soggetti a cui si applicano le suddette sospensioni dei termini sono individuati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei Presidenti della Regione siciliana, della regione Calabria e della regione autonoma della Sardegna, entro trenta giorni. **I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.**

Viene, altresì, disposta la **proroga di tre mesi dei termini e le scadenze previste dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli (c.d. Rottamazione-quinquies).**

Nel corso dell'esame parlamentare è stata inoltre prevista la sospensione, per il medesimo periodo, dei pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria (leasing) aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti dei canoni di leasing per beni mobili strumentali (comma 10-bis).

- ✓ **Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi meteorologici (Art. 3)**

La norma **sospende l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici per i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026**, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche danneggiate a seguito dei predetti eventi meteorologici.

- ✓ **Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi meteorologici (Art. 4)**

La norma **sospende dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027 l'applicazione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che risultano incompatibili con lo stato dei luoghi o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi.**

- ✓ **Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura - Misure di semplificazione per indennizzi (Art. 9)**

La norma disciplina le modalità di erogazione dei contributi e degli indennizzi a favore delle imprese agricole, delle cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, delle imprese e dei consorzi della pesca e dell'acquacoltura situate in Calabria, Sardegna e Sicilia colpite dalle avversità atmosferiche straordinarie occorse nei mesi di gennaio e febbraio 2026 (commi 1-2)

Si dispone che le Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, possano deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il **termine perentorio del 27 aprile 2026**.

Si prevede, per le finalità sopracitate, **un rifinanziamento pari a 111,2 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo di solidarietà nazionale** - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (comma 4).

Si prevede che, in deroga alla procedura ordinaria, la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi siano effettuate direttamente da AGEA ma, va ricordato, secondo le procedure e i tempi perentori assegnati alle Regioni dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 102/2004 richiamato dal novellato comma 4bis dell'articolo in commento.

Viene prorogato dal 31 marzo 2026 al 31 dicembre 2026 il termine entro cui le imprese della pesca e dell'acquacoltura debbano stipulare un'assicurazione per coprire i danni ai beni materiali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni (comma 6).

✓ **Misure urgenti per il potenziamento delle strutture regionali di protezione civile (Art. 12)**

La norma, al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili relative allo stato di emergenza, nonché delle altre attività istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, autorizza le Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, ad:

- assumere personale non dirigenziale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile con le modalità previste dall'articolo 35-quater, commi 1, lettera a), e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura dei posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile;
- avvalersi, per esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale sopracitato di personale dotato delle necessarie competenze professionali mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al comma 6-bis del medesimo articolo 7 e all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Nel corso dell'esame parlamentare la norma è stata modificata recepando solo in parte le richieste dell'ANCI pertanto senza le deroghe sui tetti di spesa di personale. In particolare quindi viene esteso l'ambito di operatività delle sopracitate disposizioni anche ai Comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. A tal fine, viene stabilito che le assunzioni di personale non dirigenziale ivi previste possono essere effettuate per la copertura dei posti vacanti delle strutture dei Comuni interessati nel limite di tre unità per i Comuni, unioni o forme associate, con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di un'unità per i restanti Comuni, unioni o forme associate. (comma 1, lettera a).

Infine, il comma 3, modificato in sede parlamentare, prevede che alle assunzioni e agli incarichi di cui sopra si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti e delle capacità assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di spesa del personale, a carico dei rispettivi bilanci regionali **e comunali**.

✓ **Misure urgenti in materia di termini per i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 (Art. 13)**

La norma dispone **una proroga al 31 luglio 2026 del termine di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del rendiconto di gestione riferito all'esercizio 2025** per i Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 a seguito degli eventi metereologici occorsi a decorrere dal 18 gennaio 2016.

Per i suddetti Comuni **è altresì prorogato al 31 luglio 2026 anche il termine per l'applicazione delle sanzioni** riferite al mancato rispetto del termine per l'invio del rendiconto 2025 alla BDAP.

Il comma 2 autorizza in favore dei suddetti Comuni, entro il 15 maggio 2026 e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, l'erogazione in un'unica soluzione degli importi a valere sul Fondo di solidarietà comunale spettante per il 2026.

È altresì disposto che non trova applicazione per i suddetti Comuni la mancata erogazione delle proprie spettanze a valere sul Fondo di solidarietà prevista dalla normativa vigente in caso di mancato invio nei termini prescritti dei documenti contabili alla BDAP o delle risposte ai questionari afferenti alla determinazione dei fabbisogni standard.

La norma contiene una proroga di 60 giorni solo per il 2026, riferita anche alle relative unioni di Comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, del termine per la presentazione del conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza da parte degli agenti che vi sono tenuti nonché del termine per la trasmissione del conto della gestione degli agenti contabili interni alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti da parte dell'ente locale.

✓ **Proroga termine rendiconto di gestione (Art. 13, comma 3 bis)**

La norma, **introdotta durante l'esame parlamentare, proroga al 31 maggio 2026** il termine del 30 aprile previsto per la **deliberazione del rendiconto della gestione** relativo all'**esercizio finanziario 2025** con riferimento a **tutti i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di Comuni, colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026** e per i quali sia stato dichiarato **lo stato di emergenza**.

✓ **Commissario straordinario per l'area di Niscemi- Governance dell'emergenza e attuazione degli interventi (Art. 15)**

La norma disciplina il ruolo del Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi emergenziali nel territorio comunale di Niscemi e le relative disposizioni organizzative e finanziarie. Il Commissario provvede alla definizione e all'attuazione dei programmi di intervento, avvalendosi anche di soggetti attuatori e operando in raccordo con le amministrazioni centrali competenti.

Più nel dettaglio, **anche a seguito di integrazioni apportate in sede parlamentare**, il Commissario provvede, nel limite di spesa complessivo di **150 milioni di euro per l'anno 2026**, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana e sentito il sindaco del comune di Niscemi, **entro il 27 aprile 2026** a predisporre:

- uno o più programmi per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata sulla base delle analisi e delle indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale, nonché per la concessione di un **contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti**, nel limite di spesa di **75 milioni di euro**;
- uno o più programmi per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio comunale di Niscemi, nel limite di spesa di **75 milioni di euro**;
- attuare gli interventi inseriti nei suddetti programmi anche per il tramite di soggetti attuatori senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di inerzia nello svolgimento di attività amministrative necessarie per l'attuazione dei suddetti interventi

Si prevede che il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegni all'ente locale interessato **un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.**

La norma prevede inoltre che i programmi predisposti dal Commissario straordinario, approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano realizzati attraverso provvedimenti attuativi del Commissario straordinario che, e contengano, per ciascun intervento, **l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali** da comunicare al Dipartimento della protezione civile e le politiche del mare e, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

✓ **Contributi per la delocalizzazione (Art. 16)**

La norma prevede **contributi economici per l'autonoma sistemazione in favore dei soggetti i cui immobili, collocati nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata sulla base delle analisi e delle indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale, siano stati demoliti o da demolire a seguito degli eventi che hanno interessato il territorio comunale di Niscemi.**

I contributi sono concessi a condizione che gli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti nonché demoliti o da demolire, siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito prima del 18 gennaio 2026.

Con una modifica introdotta durante l'esame parlamentare, si prevede infine che il contributo straordinario sia riconosciuto anche in favore dei titolari di immobili privati con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, **ubicati nell'area territoriale che si estende per 150 metri dal coronamento della frana.**

✓ **Misure ed interventi urgenti per fronteggiare il dissesto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria (Art. 16 bis)**

La norma, **introdotta durante l'esame parlamentare, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027, 2,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2029 in favore del Comune di Reggio Calabria** per la realizzazione di **interventi di prevenzione strutturale, consolidamento e recupero funzionale del territorio urbano, del patrimonio pubblico e delle infrastrutture**

strategiche, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità dei servizi essenziali, l'accessibilità alle aree interne e la fruibilità dei luoghi.

L'individuazione degli interventi è operata dal comune di Reggio Calabria, d'intesa con la regione Calabria - Protezione civile regionale.

Viene altresì autorizzata **la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, in favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria**, per la realizzazione degli interventi necessari per **la riduzione del rischio residuo** insistente sul litorale di Cannitello, nel territorio del Comune di Villa San Giovanni, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026. La Città Metropolitana di Reggio Calabria è designata quale soggetto beneficiario e attuatore, d'intesa con la regione Calabria e con la Protezione civile regionale.

L'articolo disciplina poi i termini e le procedure per l'individuazione, la comunicazione e la previsione delle modalità di revoca degli interventi, il riversamento delle risorse all'entrata del bilancio dello Stato in caso di revoca e il monitoraggio.

✓ **Sistema di allarme pubblico (Art. 20)**

La norma, modificata durante l'esame parlamentare, disciplina le modalità di funzionamento e di organizzazione del sistema di allarme pubblico di protezione civile.

È previsto che le modalità operative per il caso d'uso piogge intense (da gestire unicamente via app, non più con tecnologia cell broadcast) siano definite dal Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, e che non si applichino le disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 ove incompatibili.